

# CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (CPI)

## Nota tecnica

---

La sicurezza antincendio è tra i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione italiana con l'intento di garantire a tutti i cittadini un livello adeguato di protezione determinato univocamente dallo Stato per l'intero territorio nazionale.

A tal fine il legislatore ha individuato, con il DM 16 febbraio 1982, un elenco di **97 attività** (*denominate per semplicità "attività soggette"*), considerate a maggior rischio d'incendio, che sono sottoposte ad un controllo pubblico tramite il Comando Regionale dei Vigili del Fuoco competenti per territorio.

Gli enti e i privati responsabili delle "attività soggette" sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti e successivamente, completate le opere di cui al progetto approvato, sono tenuti a presentare al comando domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

Tale disciplina, dettata dal D.P.R. n. 577/82 e dal D.P.R. n. 37/98, risulta di norma articolata in due fasi principali:

1. **richiesta di parere di conformità sui progetti** al fine di accertare la conformità dell'opera ai criteri di prevenzione incendi;
2. **richiesta di sopralluogo ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi** per riscontrare, anche sulla base di idonea documentazione tecnica, la rispondenza dell'opera realizzata al progetto approvato.

La vigente procedura prevede inoltre la possibilità per l'interessato di presentare, in attesa del sopralluogo, la Dichiarazione di Inizio Attività (**DIA**), in bollo ove previsto, finalizzata all'esercizio provvisorio dell'attività in cui lo stesso titolare attesta il rispetto della normativa di sicurezza antincendio e si impegna ad osservare gli obblighi gestionali e di esercizio.

La suddetta dichiarazione consente al richiedente, ai soli fini antincendio, senza ulteriori incombenze e costi aggiuntivi, di avviare l'attività, purché sia stata preventivamente presentata al Comando la domanda di sopralluogo, completa della prevista documentazione.

Indipendentemente dalla data di scadenza, ogni **modifica "sostanziale"** delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio delle attività, che comporti una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ampliamenti, modifiche al sistema di vie di esodo, variazioni significative del carico di incendio, trasformazione dei processi lavorativi, incremento dell'affollamento, ecc.), obbliga l'interessato a darne tempestiva comunicazione al Comando e ad avviare gli adempimenti previsti per il rilascio di un nuovo certificato di prevenzione incendi che tenga conto della mutata situazione.

Non si deve dimenticare, comunque, che il certificato di prevenzione incendi ha un periodo di **validità**, variabile in funzione dell'attività, stabilito da D.M. 16/02/1982 e che quindi, in prossimità della sua scadenza, è necessario chiederne il rinnovo.

Nell'ipotesi di **carezza del certificato di prevenzione incendi (CPI)**, di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) ovvero "qualora l'esito del procedimento (di competenza del Comando regionale dei Vigili del Fuoco) rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti (...)".

Il Sindaco al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e sicurezza, dovrà provvedere a far pervenire al titolare formale richiesta di ripristino delle condizioni di sicurezza al fine del rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione incendi.

La richiesta suddetta va inoltrata per conoscenza anche al Comando dei Vigili del Fuoco e al Servizio affari di prefettura.

Nel caso in cui persistano le condizioni di violazione della normativa anticendio e/o il subentro di condizioni di pericolo, il Sindaco dovrà provvedere a sospendere l'attività e revocare l'agibilità dei locali.

La sospensione dell'attività va inoltrata per conoscenza anche al Comando dei Vigili del Fuoco e al Servizio affari di prefettura.

## 2. Riferimenti normativi

Norme sulla prevenzione incendi:

Legge 51/2006, 214/2006; D.P.R. 37/1998; D.M. 30/4/1998, 4/5/1998, 27/4/2005, 29/12/2005.